



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°53/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

- VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°21208 in data 22/06/2018 della CLEA S.c. con sede a Campolongo Maggiore (VE), intesa ad ottenere l'emanazione di apposita Ordinanza per l'interdizione dell'accesso, lato darsena canale Brentella di Porto Marghera, alla qua di collegamento con il canal Salso, per la presenza di ponteggi installati in relazione ai lavori di consolidamento delle volte dei ponti ivi esistenti.
- VISTO:** il nulla osta espresso dall'Autorità di sistema portuale di Venezia con nota n°24509 in data 23/07/2018;
- RITENUTO:** necessario disciplinare la navigazione negli specchi acquei limitrofi a quelli di cui sopra, ai fini della sicurezza della navigazione e del traffico portuale;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e s..mm./ii.;
- VISTI:** gli artt. 62 ed 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che fino al **17/08/2018**, la CLEA S.c. effettuerà i lavori di consolidamento della volta dei ponti sovrastanti il canale di collegamento fra la darsena del canale Brentella di Porto Marghera e il limitrofo canal Salso, mediante il posizionamento di ponteggi.

ORDINA

Articolo 1

Dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino al **17/08/2018** l'accesso al canale di collegamento fra la darsena canale Brentella di Porto Marghera e il canal Salso è interdetto a tutte le unità navali, che dovranno altresì mantenere idonea distanza di sicurezza (non inferiore a 50 metri) dai mezzi ivi operanti.

Articolo 2

La CLEA S.c. dovrà:

- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
- posizionare agli imbocchi del canale di collegamento idoneo/a segnalamento marittimo/cartellonistica che ne indichi l'interdizione alla navigazione, avendo cura di riportare gli estremi della presente Ordinanza;
- al termine delle operazioni dovrà essere effettuata una verifica subacquea al fine di accertare l'assenza di corpi sommersi o cunette pericolose per la navigazione, comunicando gli esiti alla Capitaneria di porto di Venezia – Sezione Tecnica.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**